

Oggetto: Modifica dei termini di efficacia dei provvedimenti di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra adottati nell'anno 2021.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il Codice della Navigazione;
- Vista la Direttiva comunitaria n. 96/67/CE del Consiglio, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunità;
- Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni volte a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla citata Direttiva Comunitaria e in particolare le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 concernenti la possibilità da parte dell'ENAC di disporre la limitazione del numero dei prestatori dei servizi di assistenza a terra per specifiche categorie di servizi;
- Vista la nota n. 112087 del 13 novembre 2020 con la quale l'ENAC ha sospeso a carattere generale l'avvio e la prosecuzione di tutte le istruttorie relative all'eventuale adozione di provvedimenti di limitazione a fronte delle istanze presentate dalle società di gestione aeroportuale, in ragione della particolare fase di contrazione del traffico aereo causata dall'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19;
- Visto il d.P.C.M del 17 maggio 2020, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 e in particolare gli allegati 14 e 15 del medesimo decreto che recano, rispettivamente il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica" e le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19"
- Vista la nota congiunta del 23 febbraio 2021, con la quale le associazioni di categoria, Assaeroporti e Assohandlers, hanno rappresentato all'ENAC l'esigenza di riavviare con urgenza le procedure volte a valutare le richieste di limitazione avanzate dalle società di gestione aeroportuale, evidenziando, tra l'altro, una serie di criticità sulla capacità aeroportuale, sulla saturazione degli spazi e sulle condizioni di lavoro degli operatori, determinate dalle procedure operative e organizzative previste dai protocolli sanitari per la salvaguardia dei passeggeri e dei lavoratori dalla diffusione del Covid-19;

- 
- Vista la nota n. 24667 del 4 marzo 2021, con la quale l'ENAC, in riscontro alla citata nota delle associazioni di categoria, ha fatto presente che le procedure di valutazione avrebbero potuto essere avviate o riavviate solo a seguito dell'aggiornamento o della produzione dell'analisi funzionale operativa, con dati aggiornati che tenessero anche conto delle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia da Covid-19;
- Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 36 del 13 aprile 2021, con il quale, in parziale accoglimento della richiesta di limitazione avanzata dalla Società SAC S.p.A. concessionaria della gestione dell'aeroporto di Catania Fontanarossa, aggiornata con l'indicazione delle criticità gestionali correlate all'implementazione delle previste misure organizzative per il contenimento della pandemia da Covid-19 (note n. 1631 e n. 1722, rispettivamente, del 1° e del 7 aprile 2021), è stata disposta la limitazione dell'accesso ai servizi di assistenza a terra sul citato aeroporto nei termini indicati nel medesimo provvedimento per la durata di un anno, valutato come possibile lasso di tempo necessario per il superamento della fase emergenziale;
- Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 53 del 9 giugno 2021, con il quale, in parziale accoglimento della richiesta di limitazione avanzata dalla Società SACBO S.p.A. concessionaria della gestione dell'aeroporto di Orio al Serio di Bergamo, aggiornata con le criticità sulla capacità e sulla disponibilità di spazi aeroportuali correlate al mantenimento delle misure organizzative rese necessarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 a fronte della contestuale ripresa dei volumi di traffico (nota n. 21-1331/DG/LEG del 24 maggio 2021), è stata disposta la limitazione dell'accesso ai servizi di assistenza a terra sul citato aeroporto nei termini indicati nel medesimo provvedimento, per la durata di un anno, in analogia a quanto disposto per l'aeroporto di Catania;
- Visto il provvedimento straordinario del Direttore Generale n. 58 del 5 luglio 2021 con il quale si è ritenuto necessario disporre cautelativamente la limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra in tutti gli aeroporti nazionali, per la durata di 12 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi, tenuto conto delle criticità segnalate a carattere generale dalla citata nota congiunta di Assaeroporti e Assohandler del 23 febbraio ed in analogia a quanto già disposto per i citati aeroporti di Catania e Bergamo;
- Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 72 del 16 agosto 2021 che ha rettificato il citato provvedimento straordinario del 5 luglio del 2021, nel senso di ricondurne il termine di efficacia alla durata dello stato di emergenza, all'epoca fissato al 31 dicembre 2021;
- Considerato che il citato provvedimento straordinario del Direttore Generale n. 58 del 5 luglio 2021, essendo riferito alla generalità degli aeroporti nazionali, senza eccezioni, e basandosi sostanzialmente sui medesimi presupposti legati all'emergenza sanitaria, ricomprende



e assorbe i predetti provvedimenti di limitazione adottati per gli aeroporti di Catania e Bergamo;

Considerato che le ragioni di carattere cautelare che avevano determinato la necessità di adottare i citati provvedimenti di limitazione per l'accesso ai servizi di assistenza a terra sugli aeroporti di Catania e di Bergamo, nonché di quelli di carattere straordinario concernenti tutti gli aeroporti nazionali appaiono affievolite, sia per il tempo oramai trascorso per la completa e generale implementazione da parte delle società di gestione aeroportuale delle misure organizzative finalizzate a rendere esecutive le disposizioni del Governo in tema di contenimento della diffusione del contagio nel settore dei trasporti e più in particolare del trasporto aereo, sia in quanto la ripresa dei volumi del traffico aereo seppure registrata risulta comunque essere graduale e quindi meno suscettibile di determinare situazioni di criticità gestionale in correlazione alle anzidette misure organizzative legate all'emergenza sanitaria;

Considerata l'esigenza di uniformare i termini di efficacia dei citati provvedimenti di limitazione riconducendoli al 31 dicembre 2021, nella considerazione che allo stato attuale le misure di contenimento della diffusione adottate dal Governo hanno in via generale consentito la ripresa in sicurezza dell'attività lavorativa in presenza sia nel settore privato che in quello pubblico;

DISPONE

Art. 1

1. La scadenza del termine di efficacia del provvedimento di limitazione straordinario del Direttore Generale n. 58 del 5 luglio 2021, come modificato dal provvedimento del medesimo Direttore Generale n. 72 del 16 agosto 2021, di cui in premessa, è confermata alla data del 31 dicembre 2021.
2. La scadenza del termine di efficacia dei provvedimenti di limitazione del Direttore Generale n. 36 del 13 aprile 2021 e n. 53 del 9 giugno 2021, di cui in premessa, concernenti, rispettivamente gli aeroporti di Catania e di Bergamo, coincide con quella del 31 dicembre 2021 di cui al comma 1.
3. Per effetto di quanto disposto ai commi 1 e 2, le società di gestione aeroportuale che hanno già presentato all'ENAC richieste di adozione di provvedimenti di limitazione del numero dei prestatori dei servizi di assistenza a terra per specifiche categorie di servizi, nel caso in cui ritengano ancora sussistenti le ragioni che erano a fondamento di tali richieste, dovranno presentare nuova autonoma istanza di limitazione, corredata della relativa documentazione a sostegno e ciò anche nel caso in cui abbiano presentato degli aggiornamenti rispetto alle precedenti istanze, a seguito di quanto richiesto dall'ENAC con la nota n. 24667 del 4 marzo 2021 richiamata in premessa.



Dott. Alessio Quaranta
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Il D.C Economia e vigilanza Aeroporti
Marchiandi
Tarantini